



COMUNE DI CAMPOFELICE DI Roccella
Città Metropolitana di Palermo

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
Nominata con D.P.R. del 30.04.2026, ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. n. 267/2000.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'OSL

N. 9 del 08.09.2026.

Oggetto: proposta di procedura semplificata di cui all'art. 258 del D.lgs. n. 267/2000.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

L'anno 2026, il giorno 8 del mese di settembre, si riunisce la Commissione straordinaria di liquidazione - presso il Comune di Campofelice di Roccella - nelle persone dei signori:

<i>Nominativo e ruolo</i>	<i>Presente</i>
Dott. Giuseppe Catalano (Presidente)	Si
Dott. Francesco Mario Fragale (Componente)	Si
Dott. Salvatore Bonanno (Componente)	Si

Partecipa alla riunione il Dott. Santo Ciccarelli, Segretario del Comune di Campofelice di Roccella, che assume la funzione di Segretario verbalizzante.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO

- che in data 22.12.2025 il Comune di Campofelice di Roccella, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.lgs. n. 267/2000, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (d'ora in avanti, più semplicemente «Tuel»);
- che in data 30.04.2026 con Decreto del Presidente della Repubblica, assunto al protocollo di questo Comune al n. 10186 in data 26.05.2026, è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione (d'ora in avanti denominato «Osl» o «Commissione») per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 26.05.2026 il citato D.P.R. è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione;
- che in data 27.05.2026, con delibera n. 1, questa Commissione si è regolarmente insediata, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Tuel, e ha disposto l'avvio della procedura per la rilevazione dei debiti, con affissione di apposito avviso all'albo pretorio del Comune e l'invito ai creditori a

presentare, entro 60 giorni dallo stesso 27 maggio 2026, le istanze di ammissione alla massa passiva;

- che in data 29.07.2026, con delibera n. 7, sono stati riaperti i termini per la presentazione di istanze della massa passiva, fissando quale termine perentorio definitivo (*dies ad quem*) il giorno 26.08.2026 - fatte salve e considerate valide, ai fini istruttori, eventuali istanze pervenute nei giorni successivi alla scadenza del primo termine per la presentazione;

VISTI:

- gli artt. 254 e 255 del Tuel, concernenti la rilevazione della massa passiva e l'accertamento della massa attiva e richiamate le deliberazioni adottate da questo Osl, concernenti le attività riconducibili all'individuazione dei predetti aggregati contabili;
- l'art. 258 del Tuel, il quale al comma 1 prevede che *“L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro 180 giorni dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine è elevato di ulteriori 180 giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.”*;
- il comma 1 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, valutato l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo esame, può proporre all'ente locale dissestato l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui al presente articolo. Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie di cui al comma 2”*;
- il comma 2 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, acquisita l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in relazione all'ammontare dei debiti censiti. L'ente locale dissestato è tenuto a deliberare l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato, tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. È fatta salva la possibilità di ridurre il mutuo a carico dell'ente”*
- l'art. 119 della Costituzione, a mente del quale non è consentita l'assunzione del mutuo di cui all'art. 255, commi 2 e 7 del Tuel, richiamato dall'articolo 258, comma 2;
- il comma 3 dell'art. 258 del Tuel, il quale dispone che *“L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ((ivi compreso l'erario,)) anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei mesi dalla data di conseguita disponibilità del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2, propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.”*;
- il D.P.R. n. 378/1993, contenente il regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati;

- le Circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e F.L. 7/1999;
- l'art. 256, comma 12, del Tuel che così dispone: *"Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, è tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, può stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato. Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis"*;
- il termine per l'accertamento della massa passiva mediante la formazione del piano di rilevazione entro 180 giorni dalla data di insediamento, ai sensi dell'art. 254, comma 1 del Tuel;

RICHIAMATA

- la delibera del Consiglio comunale n. 32 del 31.08.2024 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024/2026;
- la delibera del Consiglio comunale n. 26 del 03.06.2025, avente ad oggetto la mancata approvazione del Bilancio previsionale 2025/2027;
- la delibera del Consiglio comunale n. 58 dell'11.11.2025, relativa all'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2024;
- la delibera del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2025 di dichiarazione dello stato di dissesto finanziario dell'Ente;
- la delibera di Giunta comunale n. 72 del 29.07.2025 relativa alla ricognizione delle vertenze giudiziarie;

RILEVATO

- che alla data attuale tutte le procedure di attestazione richieste ai Responsabili dei servizi competenti per materia, ai sensi dell'art. 254, comma 4 del Tuel, risultano in corso di istruttoria;
- che alla data odierna questa Commissione è in attesa del trasferimento delle eventuali disponibilità liquide relative al fondo di cassa rideterminato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. a) del D.P.R. n. 378/1993;
- che sono in corso di istruttoria le attività ricognitive e la predisposizione dei tabulati analitici e disponibilità finanziarie riconducibili alle attività di riaccertamento e riscossione, così come richiesto in sede di insediamento dall'Osl, incluse le risultanze contabili di cui al rendiconto 2024, evolute alla data odierna;
- che questa Commissione è in attesa di acquisire il dettaglio dei residui di bilancio revisionati, anche al fine di individuare tra i residui passivi, eventuali poste contabili oggetto di istanze;
- che sulla scorta di una prima valutazione della documentazione acquisita agli atti, delle istanze pervenute e delle delibere della Corte dei conti, sono in corso di istruttoria le verifiche di aggiornamento riconducibili ai debiti fuori bilancio pregressi;

VALUTATO che a seguito di una prima sommaria revisione della movimentazione dei residui attivi e passivi afferenti alla gestione liquidatoria, oltre alla revisione degli stessi, occorre intensificare l'attività di riscossione coattiva e accertamento di eventuali ulteriori entrate rispetto a quelle già contenute tra i residui attivi sussistenti al 31/12/2024;

CONSIDERATO

- che dal rendiconto di gestione 2024 risultano residui attivi pari a € 10.992.173,00;

- che l'effettiva esigibilità dei residui attivi è altresì fortemente condizionata dalla inefficacia che ha finora caratterizzato la gestione delle entrate proprie del Comune;
- che non sussistono risorse attualmente disponibili sul conto Osl e che questa Commissione è in attesa di acquisire il riversamento delle somme riscosse in conto residui attivi 2024;
- che, qualora l'entità delle somme effettivamente disponibili e l'eventuale intervento finanziario dello Stato non dovessero essere sufficienti, si procederà eventualmente alla dismissione del patrimonio disponibile, come previsto dall'articolo 255, comma 1, del Tuel e che a tal fine è stata già richiesta al Comune la sussistenza di beni immobili facenti parte del patrimonio da alienare;

DATO ATTO

- che dal rendiconto di gestione 2024 risultano residui passivi pari a € 5.273.778,61;
- che risulta attualmente in corso l'istruttoria finalizzata alla ricognizione delle vertenze giudiziarie pendenti e all'aggiornamento del valore complessivo delle liti, il relativo rischio di soccombenza è stato stimato per € 1,8 milioni, alla data del 29.07.2025, giusta delibera di Giunta comunale n. 72/2025;
- che alla data attuale sono state ricevute n. 60 istanze di ammissione alla massa passiva, del valore presunto di € 1.045.893,64, per il quale questo Osl è in attesa di acquisire le attestazioni, già richieste ai Responsabili dei servizi competenti per materia, in conformità a quanto disposto dall'art. 254, comma 4 del Tuel;
- che pervengono all'indirizzo di questa Commissione ulteriori istanze tardive e posizioni debitorie comunicate d'ufficio;
- dei debiti fuori bilancio, alcuni dei quali originati da giudizi definitivi o da giudizi pendenti in secondo grado ma con soccombenza in primo grado; altri originati da eventi diversi dal contenzioso, per € 1.836.025,21, censiti alla data del 10.04.2024, giusta deliberazione n. 144/2024/PRSP della Sezione di controllo siciliana.
- che oltre alla massa passiva occorre comprendere anche gli oneri di funzionamento della struttura commissariale, comprensivi: del lavoro straordinario afferente all'ufficio di supporto Osl, del compenso e rimborso spese di viaggio dei componenti della Commissione, del costo dei servizi di funzionamento e prestazioni (eventuale supporto legale, oneri bancari, gestione dei servizi di tesoreria e SIOPE *plus*, potenziamento attività di riscossione, recupero evasione, etc.);

ATTESO che, in caso di adesione della Giunta Comunale alla modalità semplificata di liquidazione in parola, il Comune può accedere alle provvidenze finanziarie previste dalla normativa statale, da destinare all'incremento della massa attiva, il cui accesso è tuttavia subordinato all'adesione, con apposita delibera di Giunta, alla presente proposta di procedura semplificata di cui all'art. 258 del Tuel;

RILEVATO

- che l'adozione della procedura semplificata è stata costantemente riconosciuta come uno strumento fondamentale per il risanamento finanziario dell'Ente locale interessato dal dissesto, come peraltro sottolineato dalle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione delle autonomie, n. 14/2009/IADC e n. 13/2012/FRG, e a quanto rappresentato anche dallo stesso Ministero dell'Interno, il quale testualmente ha affermato che *"...questa procedura, non sempre applicata, dovrebbe invece essere sostenuta in tutti i casi in quanto permette un notevole risparmio e la soluzione di problematiche che si trascinano da anni, inoltre la transazione ed il relativo pagamento se da una parte permettono al creditore di ottenere l'immediata liquidità, d'altra parte sollevano l'ente dal peso degli interessi e delle rivalutazioni monetarie che dopo il rendiconto finale i creditori, se non ne hanno espressamente rinunciato, possono richiedere aggredendo direttamente le casse comunali."*

(cfr. Ministero dell'Interno - "Il dissesto finanziario degli enti locali alla luce del nuovo assetto normativo"; aprile 2010-pag. 32);

- che, in caso di mancata adesione da parte della Giunta Comunale, la procedura semplificata non è attivabile e la Commissione straordinaria dovrà provvedere, nell'ambito della procedura ordinaria, alla formazione del piano di rilevazione con la conseguenza che i debiti, a differenza di quanto avviene per quelli transatti con la procedura semplificata (che si limita a considerare ai fini della transazione la sola sorte capitale) dovranno essere valutati nella loro integrità, compresi gli oneri accessori maturati sino alla data della deliberazione di dichiarazione del dissesto;
- che, conclusivamente, il ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 258 del Tuel consente, in virtù di quanto disposto dal comma 3 di detto articolo, un significativo abbattimento della massa debitoria, anche con riguardo al fatto che l'accettazione dei creditori alla proposta transattiva azzerava il rischio che il patrimonio dell'Ente, e segnatamente i futuri bilanci, vengano gravati dagli oneri finanziari conseguenti alle richieste dei creditori rimasti insoddisfatti dalla definizione del dissesto mediante procedura ordinaria, atteso che con l'accettazione della proposta il creditore *"rinuncia ad ogni altra pretesa"* e viene pertanto tacitato in via definitiva riducendo notevolmente i tempi di definizione della procedura di dissesto, accelerando la procedura di risanamento e, quindi, il ritorno *in bonis* del Comune;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno F.L. 28/1997, avente a oggetto le modifiche introdotte dal D.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali a norma dell'art. 9, comma 1, della L. del 15 maggio 1997 n. 127, che, con riguardo alla procedura semplificata, che testualmente afferma *"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi e nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della liquidazione Straordinario, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita"* (cfr. paragrafo 5.3); *"Affinché la procedura semplificata possa avere avvio è necessario che l'organo della liquidazione formi una massa passiva provvisoria sulla base delle pretese avanzate dai creditori nei termini stabiliti dall'organo stesso. Le pretese vengono valutate in funzione della documentazione allegata, escludendo quelle che non danno adeguata dimostrazione dell'esistenza del credito. Definita la massa passiva provvisoria l'organo della liquidazione può proporre all'ente l'adozione della procedura semplificata ..."*;

PRESO ATTO che quota parte delle riscossioni registrate dall'Ente nel periodo antecedente alla data di insediamento di questa Commissione, in conto residui atti di competenza Osl, per oltre € 3,7 milioni, risultano parzialmente compensate nel fondo cassa rideterminato, come relazionato dal servizio finanziario in data 15.07.2026, ovvero utilizzati dall'Ente per pagare residui passivi 2024 e retro e che, alla data odierna, l'Ente non ha ancora trasferito sul conto Osl la disponibilità liquida riconducibile alla riscossione dei residui attivi afferenti alla massa attiva;

ATTESO

- che questa Commissione straordinaria di liquidazione, dopo aver avviato la procedura per la rilevazione della massa passiva, ha posto in essere le relative attività istruttorie, mediante le quali ha acquisito sufficienti elementi contabili per ritenere non praticabile la modalità di liquidazione ordinaria, stante il rilevante disequilibrio finanziario e la deficitaria capacità di riscossione delle entrate;
- che, nonostante la proroga del termine fissato per la presentazione delle istanze dei creditori, questa Commissione straordinaria di liquidazione ha continuato a ricevere e accogliere ulteriori istanze di

liquidazione, anche comunicate d'ufficio, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva;

- che l'attendibilità e, di conseguenza, l'esigibilità dei residui, sulla scorta di alcuni riscontri effettuati si è rivelata estremamente precaria e che questa Commissione si riserva di comunicare tempestivamente ogni significativa variazione - sia in *melius* che in *peius* - della massa attiva e massa passiva che potrebbe subire un notevole ridimensionamento sulla base del riaccertamento richiesto e della definizione dell'istruttoria in corso;

VALUTATO l'importo complessivo della massa passiva provvisoria quantificata sulla base delle pretese avanzate dai creditori, il numero delle pratiche, la consistenza della documentazione da attestare e il tempo necessario per il loro definitivo esame;

RITENUTO

- che alla luce della conclamata e consistente difficoltà di esazione dei crediti riportati in contabilità, le risorse dell'Ente, disponibili e/o acquisibili in tempi conciliabili con la procedura di liquidazione, oltre che con le legittime aspettative dei creditori, non appaiono, con tutta evidenza, sufficienti a onorare per intero l'ammontare dei debiti sin qui emersi;
- che esistono pertanto valide e congrue ragioni per fare ricorso alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'articolo 258 del Tuel;
- che si appalesa doveroso sottoporre all'Amministrazione Comunale la proposta di adozione della procedura semplificata, sulla quale la Giunta dovrà esprimersi nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione;

DELIBERA

- 1. Di proporre**, all'Amministrazione del Comune di Campofelice di Roccella, l'adozione della modalità semplificata prevista dall'art. 258 del Tuel nel termine di 30 giorni dalla data della presente deliberazione, al fine di procedere alla liquidazione dei debiti rientranti nella competenza di questo Osl con le modalità di cui all'art. 258 del Tuel.
- 2. Di invitare** l'Amministrazione Comunale ad assumere, a seguito di accettazione della presente proposta di cui al punto 1, l'impegno a reperire e mettere a disposizione dell'Organo straordinario di liquidazione le risorse finanziarie liquide ai sensi dell'art. 258, comma 2 del Tuel, per un importo da determinare nella misura che si renderà effettivamente necessaria in relazione all'andamento della procedura semplificata.
- 3. Di riservarsi** di comunicare l'esatto ammontare della massa passiva/attiva e l'entità delle risorse finanziarie occorrenti, acquisite tutte le attestazioni da parte dei Responsabili e definite le attività di riaccertamento e istruttoria tutt'ora in corso.
- 4. Di riservarsi** di adottare tempestivamente una successiva procedura per gli eventuali ulteriori debiti che potrebbero integrare la massa passiva ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.L. n. 80/2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 140/2004, il quale prevede l'inserimento di tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi, nel caso di specie, al 31/12/2024, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del Tuel.
- 5. Di adottare**, in caso di adesione da parte dell'Amministrazione alla procedura semplificata, un ulteriore atto con cui determinare i criteri e le norme procedurali di cui all'art. 258 del Tuel.
- 6. Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 378/1993, e disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo

all'Albo Pretorio *on line* e la trasmissione, con valore di notifica e a cura del Segretario Comunale, al Sindaco e ai componenti della Giunta Comunale.

- 7. Di incaricare** lo stesso Segretario per la trasmissione del presente atto deliberativo:
- al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione centrale della Finanza Locale;
 - al Prefetto di Palermo;
 - alla Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Sicilia;
 - alla Corte dei conti – Procura regionale per la Sicilia;
 - alla Presidente del Consiglio Comunale di Campofelice di Roccella;
 - al Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Campofelice di Roccella.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE:

Il Presidente Dott. Giuseppe Catalano _____

Il Componente Dott. Francesco Mario Fragale _____

Il Componente Dott. Salvatore Bonanno _____

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Santo Ciccarelli _____